

# **Comune di Ameno**

PROVINCIA DI NO

---

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14**

### **OGGETTO:**

<b>REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022</b>
---

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di dicembre alle ore venti e minuti zero nella sede Comunale, è presente la dott.ssa Carla MILAZZO, nella sua qualità di Commissario Prefettizio, nominata con decreto prot. 0033969 del 15.05.2023.

Con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO

## **IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/09/2017 ad oggetto: **“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE”**

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che il Comune di Ameno partecipa al capitale delle seguenti società:

### Partecipazione diretta:

1. Acqua Novara VCO spa con una quota del 0,0242%

## 2. Distretto Turistico dei Laghi Scrl con una quota del 0,08%

### Partecipazione indiretta:

1. Medio Novarese Ambiente spa partecipata per il 100% del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese

Per completezza, si precisa che il Comune partecipa ai seguenti Enti ma che, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazioni in società pubbliche, non sono oggetto del presente Piano:

- Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese con una quota del 0,66%,
- Consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali - CISS Cusio con una quota del 2,06%,
- Consorzio Case Vacanze dei Comuni novarese con una quota del 0,18%,
- CSI Piemonte con una quota del 0,04%

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nelle schede allegate alla presente deliberazione, redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014"*

Considerato che, per quanto riguarda le eventuali azioni da intraprendere, la situazione è la seguente:

### Partecipazione diretta:

1. Acqua Novara VCO spa: trattasi di società avente per oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; in particolare, si tratta di una società che, in quanto gestore del servizio idrico integrato, produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016; non è prevista alcuna azione da intraprendere, anche in considerazione del fatto che i dati di bilancio della società sono in crescita e che la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, nonché del fatto che la vigente normativa non consente di gestire direttamente il servizio di che trattasi; è pertanto intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppure minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società;

2. Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l.: trattasi di società avente per oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; in particolare, si tratta di una società che, in quanto gestore del servizio di organizzazione a livello locale dell'accoglienza, informazione e assistenza turistica, produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016; considerando che la società ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppure minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società;

### Partecipazione indiretta:

1. Medio Novarese Ambiente spa: trattasi di società avente per oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; in particolare, si tratta di una società che, in quanto gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016; considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi

con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppure minoritaria; inoltre, la vigente normativa non consente di gestire direttamente il servizio di che trattasi.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti.

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio,

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato contestualmente al PIAO con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 09.05.2023.

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

## **D E L I B E R A**

- 1) Di approvare le schede per la rilevazione delle partecipazioni – dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2022, allegate alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, redatte secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”.
- 2) di prendere atto che non sussistono partecipazioni che, in base alle disposizioni di cui al T.U.S.P., presentano i requisiti per la relativa alienazione ovvero per la predisposizione di un piano di razionalizzazione;
- 3) Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. D.lgs 18/8/2000 n.267.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Commissario Prefettizio**

*Firmato digitalmente*

dott.ssa Carla MILAZZO

---

**Il Segretario Comunale**

*Firmato digitalmente*

dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO

---